

REPERTORIO N. 55959

RACCOLTA N. 20788

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI

ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno, dieci del mese di Marzo dell'anno duemilaundici

10 Marzo 2011

In Parma, nei locali dell'Antica Tenuta Santa Teresa sita in

Strada Beneceto c.n. 26, alle ore nove.

Innanzi a me Dottor Franco VINCENZO, Notaio residente in Parma

ed iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Par-

ma, è presente il Signor:

TRAVERSA GIANFILIPPO, nato a Padova il giorno 28 ventotto Gen-

naio 1964 millenovecentosessantaquattro, domiciliato a Parma

in Via Farini c.n. 37, codice fiscale TRV GFL 64A28 G224E.

Comparsa della cui identità personale sono certo, il quale,

quivi agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-

rettivo dell'Associazione "YACHT CLUB PARMA" con sede in Par-

ma, Via Puccini c.n. 15,

mi dichiara che si trovano riuniti in questo giorno, ora e

luogo gli associati della suindicata Associazione, per costi-

tuirsi in assemblea e per discutere e deliberare in sede stra-

ordinaria sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie necessarie per l'affiliazione

dell'associazione alla Federazione Italiana Vela riguardanti

gli articoli 1, 5.5, 6, 7.2, 10.2, 10.9, 11.1, 11.2, 13, 16.3, 16.4 a), 16.4 c), 16.5, 23.

2) Mandato al Presidente ad apportare eventuali ulteriori modifiche allo Statuto richieste dalla FIV e che abbiano valore sostanziale.

3) Varie ed eventuali.

ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 10.8 dello statuto, l'assemblea viene presieduta dal Comparsente, il quale constata:

-- che l' assemblea di cui al presente verbale è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'Articolo 10.7 dello Statuto;

-- che sono presenti n. ottanta (80) associati sugli attuali n. 144 iscritti all'Associazione;

- che pertanto ai sensi dell'articolo 10.4 dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) ed atta a deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui sopra dei quali tutti si dichiarano sufficientemente edotti.

Passando alla trattazione del primo argomento dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa che, ai fini dell'affiliazione dell'Associazione alla Federazione Italiana Vela e dell'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 90 della

legge 289 del 27 Dicembre 2002 e successive modificazioni occorre modificare alcuni articoli dello Statuto.

Il medesimo fa quindi presente che, qualora venisse approvata detta proposta, si renderebbe necessario: integrare la denominazione sociale con la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" cosicché l'Associazione prenderà il nome "Yacht Club Parma Associazione Sportiva Dilettantistica" e modificare gli articoli 1, 5.5, 6, 7.2, 10.2, 10.9, 11.1, 11.2, 13, 16.3, 16.4 a), 16.4 c), 16.5, 23 del vigente Statuto come segue:

**"1** A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36, 37, 38 del c.c è costituita un'associazione, apolitica, senza finalità di lucro, sportiva, denominata "YACHT CLUB PARMA Associazione Sportiva Dilettantistica" o, in forma abbreviata "YACHT CLUB PARMA", con sede in Parma (PR), Via Puccini c.n. 15.

L'associazione aderisce alla FIV.

**5.5** I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

qualora in qualche modo rechino danni morali o materiali all'Associazione.

La quota sociale ed il relativo contributo associativo sono

intrasmissibili a qualunque titolo e non sono rivalutabili.

**6.1** Tutti i soci dell'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA"

hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

b) usufruire delle attrezzature, degli impianti e dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e di voto nelle assemblee.

**7.2** L'appartenenza all'associazione non implica alcuna responsabilità da parte dell'Associazione per incidenti di qualsiasi specie che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.

**10.2** L'Assemblea:

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e d'investimenti e di eventuali investimenti straordinari;

- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;

- decide l'importo della quota associativa annuale;

- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello

Statuto;

- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori

dei Conti (qualora eletti);

- apporta le modifiche dello Statuto;

- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza

elegge il Consiglio Direttivo e gli altri organi

dell'Associazione sportiva.

**10.9** Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno possono

avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto qualora ne

faccia richiesta 1/3 dei presenti. Le votazioni per l'elezione

delle cariche sociali e per la trattazione di argomenti a ca-

attere personale devono essere sempre a scrutinio segreto.

**11.1** Il Consiglio Direttivo è formato da tre e nove membri

scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il

pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non

ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni

sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federa-

zione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per

delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte

del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive

nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva

ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi com-

plessivamente intesi superiori ad un anno.

**11.2** I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e

sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere.

**13** Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso;

b) redigere il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

c) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;

d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;

e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;

f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo costituisce organo disciplinare di primo grado e può deliberare sanzioni, graduate sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:

a) richiamo;

b) biasimo;

c) sospensione dalla carica sindacale sino a 6 mesi;

d) sospensione dall'iscrizione sino ad 1 anno;

e) espulsione;

Il socio soggetto a procedimento disciplinare ha sempre diritto alla difesa ed al contraddittorio. Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni comminate dal Consiglio Direttivo saranno notificate entro 30 giorni al socio interessato che potrà impugnarle entro 30 giorni dal ricevimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

I soci espulsi non potranno richiedere l'ammissione.

**16.3** Il Collegio dei Probiviri alla prima riunione elegge nel suo seno a maggioranza il Presidente.

**16.4** Il Collegio dei Probiviri:

a) costituisce organo disciplinare di seconda istanza e decide sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo.

b) adotta le decisioni a maggioranza semplice, salvo che delibere l'espulsione per la quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei membri del Collegio;

c) tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili;

d) la decisione del Collegio dei Probiviri deve essere resa nota all'interessato entro 30 giorni.

**16.5** Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le

controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

**23** I provvedimenti adottati dagli organi e dall'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Salvo quanto statuito all'art. 13, così come indicato all'articolo 16.5 le controversie fra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi sono sottoposte al Collegio dei Probiviri il quale ha il compito di dirimerle, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irritale."

Relativamente al secondo argomento dell'ordine del giorno il Presidente fa presente alla Assemblea che sarebbe opportuno, per questioni di praticità, dare mandato al medesimo al fine di operare eventuali ulteriori modifiche statutarie che potessero essere richieste dalla FIV in sede di affiliazione e che non abbiano valore sostanziale.

Invita quindi l'assemblea a voler deliberare.

L'assemblea dichiara di approvare le proposte del Presidente e quindi all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la denominazione da "Yacht Club Parma" a

"Yacht Club Parma Associazione Sportiva Dilettantistica";

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale, nella dizione

testè illustrata dal Presidente;

- di dare mandato al Presidente di porre in essere i conse-

guenti e necessari adempimenti così come di apportare eventua-

li ulteriori modifiche allo Statuto richieste dalla FIV e che

non abbiano valore sostanziale.

Detto Statuto, composto da n. 25) articoli viene allegato al

presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me Notaio

datane al Comparsente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la

parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore no-

ve e trenta.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a cari-

co dell'Associazione.

Il Comparsente autorizza il Notaio rogante al "trattamento" dei

"dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecu-

zione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per

esigenze organizzative del suo ufficio e dichiara di aver ri-

cevuto dal medesimo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del

Decreto Legislativo 196/2003.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che da me

letto al Comparsente è da Esso approvato come conforme alla sua

volontà e da Esso e da me Notaio sottoscritto a forma di legge, unitamente all'allegato statuto, alle ore nove e quaranta.

Atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli per nove pagine e parte di questa decima.

F I R M A T I

GIANFILIPPO TRAVERSA - FRANCO VINCENZO Notaio.

**ALLEGATO "A" AD ATTO REPERTORIO N. 55959/20788**

**STATUTO**

**"YACHT CLUB PARMA**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

**Articolo 1**

**Denominazione**

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36, 37, 38 del c.c è costituita un'associazione, apolitica, senza finalità di lucro, sportiva, denominata "YACHT CLUB PARMA Associazione Sportiva Dilettantistica" o, in forma abbreviata "YACHT CLUB PARMA", con sede in Parma (PR), Via Puccini c.n. 15.

L'associazione aderisce alla FIV.

**Articolo 2**

**Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### Articolo 3

#### Finalità dell'Associazione

**3.1** L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio - sportive, con particolare riferimento alla vela e ad eventuali altri sports che abbiano nell'acqua la loro palestra e la loro ragione, sviluppando principalmente l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Si propone altresì di avvicinare e sensibilizzare i soci ai problemi inerenti la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente marino ed offre la propria collaborazione alle associazioni a tale scopo deputate.

**3.2** Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative e di prevenzione sanitaria.

**3.3** L'Associazione può promuovere ed organizzare iniziative, servizi, fiere ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale d'intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti d'interesse al fine di favorire forme d'acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle norma-

tive vigenti.

**3.4** Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del

corpo sociale può creare strutture proprie, o utilizzare quel-

le esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le

operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri so-

dalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.

**3.5** Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella

società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Isti-

tuzioni Pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti cul-

turali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazio-

ne di progetti che si collocano nel quadro di una programma-

zione territoriale dello sport e del tempo libero.

**3.6** L'Associazione s'impegna ad esercitare con lealtà le pro-

prie attività osservando i principi e le norme sportive al fi-

ne di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e

culturale dello sport.

**3.7** L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi

alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai

regolamenti della Federazione italiana Vela e delle altre fe-

derazioni alle quali sarà eventualmente affiliata; s'impegna

ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli or-

gani competenti della Federazione dovessero adottare a suo ca-

rico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero

prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e discipli-

nare attinenti all'attività sportiva.

**3.8** L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo la nomina del Collegio dei Revisori che se non soci avranno diritto al compenso per la carica ricoperta, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio ed entrate**

Il Patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi periodici dei soci;
- c) da eventuali liberalità di soci e non soci;
- d) dai proventi delle varie manifestazioni e da quant'altro concorra all'incremento dell'attivo sociale;
- e) da eventuali quote annue determinate dal Consiglio Direttivo;
- f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- g) dagli introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative o dalle partecipazioni ad esse.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiret-

to, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## **Articolo 5**

### **Soci**

**5.1** L'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA" è composto dalle seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Assumono la qualifica di soci fondatori tutti quei soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, per chiara fama o per meriti speciali acquisiti tanto in campo sportivo quanto nella vita civile, rechino lustro al Club. Ta-

li soci partecipano a tutte le attività sociali ma non alle assemblee, e sono esenti dal pagamento della quota d' iscrizione e del contributo.

Possono essere soci ordinari tutte le persone di età non inferiore ai 18 anni e che ne facciano richiesta, dichiarando esplicitamente di accettare il presente statuto e di assumere ogni obbligo conseguente.

L'ammissione avverrà con voto del Consiglio Direttivo secondo le forme dallo stesso stabilite.

Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell'ambito dei soci ordinari, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni o a impedimenti provvisori, differenziando eventualmente il contributo periodico.

**5.2** Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un' irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi ad ogni forma di illecito sportivo o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

**5.3** Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo appositamente predisposto.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

**5.4** Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno un anno e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

**5.5** I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

qualora in qualche modo rechino danni morali o materiali all'Associazione.

La quota sociale ed il relativo contributo associativo sono intrasmissibili a qualunque titolo e non sono rivalutabili.

**5.6** La qualità di socio si perde per decesso e per dimissioni.

Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata prima della scadenza dell'anno sociale, altrimenti le obbligazioni s'intendono ferme per tutto l'anno in corso.

## **Articolo 6**

### **Diritti dei soci**

Tutti i soci dell'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA"

hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) usufruire delle attrezzature, degli impianti e dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e di voto nelle assemblee.

#### **Articolo 7**

##### **Responsabilità dei soci**

**7.1** La responsabilità dei soci è limitata ai pagamenti delle quote annuali, restando ogni altra responsabilità personale se non espressamente e volontariamente sottoscritta.

**7.2** L'appartenenza all'associazione non implica alcuna responsabilità da parte dell'Associazione per incidenti di qualsiasi specie che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.

#### **Articolo 8**

##### **Doveri dei soci**

Tutti i soci dell'associazione sportiva "YACHT CLUB PARMA" devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno e hanno il dovere di:

- a) osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali;
- b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deli-

berate dagli organi sociali competenti, nonché ogni altra somma o qualsiasi titolo dovuto all'associazione per fatto del socio.

## **Articolo 9**

### **Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- il Collegio dei Probiviri.

## **Articolo 10**

### **Assemblea dei soci**

**10.1** L'Assemblea organo sovrano dell'Associazione è composta da tutti i soci in regola con i versamenti e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e non sono ammesse deleghe.

**10.2** L'Assemblea:

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e d'investimenti e di eventuali investimenti straordinari;
- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- decide l'importo della quota associativa annuale;

- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei Conti (qualora eletti);

- apporta le modifiche dello Statuto;

- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'Associazione sportiva.

**10.3** L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci.

**10.4** In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

**10.5** La seconda convocazione dell'Assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

**10.6** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta l'anno; in via Straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

**10.7** L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella ba-

checa della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

**10.8** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

**10.9** Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno possono avvenire peralzata di mano, o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali e per la trattazione di argomenti a carattere personale devono essere sempre a scrutinio segreto.

## **Articolo 11**

### **Consiglio Direttivo**

**11.1** Il Consiglio Direttivo è formato da tre e nove membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi com-

più plessivamente intesi superiori ad un anno.

**11.2** I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere.

**11.3** Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

**11.4** Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione s'intende respinta.

**11.5** Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti. I presenti nominano un segretario per la redazione dei verbali.

**11.6** Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, de-

sono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario nominato. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 12**

### **Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

## **Articolo 13**

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso;
- b) redigere il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione

delle deliberazioni assembleari;

f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo costituisce organo disciplinare di primo grado e può deliberare sanzioni, graduate sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:

a) richiamo;

b) biasimo;

c) sospensione dalla carica sindacale sino a 6 mesi;

d) sospensione dall'iscrizione sino ad 1 anno;

e) espulsione;

Il socio soggetto a procedimento disciplinare ha sempre diritto alla difesa ed al contraddittorio. Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni comminate dal Consiglio Direttivo saranno notificate entro 30 giorni al socio interessato che potrà impugnarle entro 30 giorni dal ricevimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

I soci espulsi non potranno richiedere l'ammissione.

#### **Articolo 14**

#### **Il Presidente**

**14.1** Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

**14.2** In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

**14.3** In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Articolo 15**

### **Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, e nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri; il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 16**

### **Il Collegio Proviviri**

**16.1** Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea.

**16.2** Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente a irrogare sanzioni.

**16.3** Il Collegio dei Probiviri alla prima riunione elegge nel suo seno a maggioranza il Presidente.

**16.4** Il Collegio dei Probiviri:

a) costituisce organo disciplinare di seconda istanza e decide sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo.

b) adotta le decisioni a maggioranza semplice, salvo che delibere l'espulsione per la quale è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei membri del Collegio;

c) tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili;

d) la decisione del Collegio dei Probiviri deve essere resa nota all'interessato entro 30 giorni.

**16.5** Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

## **Articolo 17**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**17.1** I Soci, qualora semplicemente lo ritengano opportuno, nominano un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non soci.

**17.2** I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio, se non nominato dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente.

**17.3** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile, gestionale e amministrativo dell'Associazione.

**17.4** Qualora fossero eletti membri del Collegio non soci gli stessi hanno diritto ad un compenso.

## **Articolo 18**

### **Anno sociale ed esercizio finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Articolo 19**

### **Il Rendiconto**

**19.1** Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico - finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico - finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

**19.2** Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve inoltre indicare le entrate e le uscite finanziarie dell'Associazione così come avvenute nel corso dell'anno e deve evidenziare la situazione della Cassa e dei c/c bancari con i relativi saldi.

## **Articolo 20**

### **Fondo comune**

**20.1** Il fondo comune é indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o libertà che pervenissero dall'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**20.2** In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Articolo 21**

### **Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che

riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Articolo 22**

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **Articolo 23**

### **Clausola Compromissoria**

I provvedimenti adottati dagli organi e dall'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci. Salvo quanto statuito all'art. 13, così come indicato all'articolo 16.5 le controversie fra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi sono sottoposte al Collegio dei Probiviri il quale ha il compito di dirimerle, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irritale.

## **Articolo 24**

## **Scioglimento**

**24.1** Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

**24. 2** Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 25**

### **Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F I R M A T I

GIANFILIPPO TRAVERSA - FRANCO VINCENZO

